

INDICE

CAPO I

Oggetto dell'appalto	pag.	2
Ammontare dell'appalto	pag.	2
Designazione sommaria delle opere	pag.	2
Forme e principali dimensioni delle opere	pag.	4
Variazioni delle opere progettate.....	pag.	4

CAPO II

Osservanza di capitolato leggi e regolamenti.....	pag.	6
Documenti che fanno parte del contratto.....	pag.	6
Garanzie.....	pag.	8
Tempo utile.....	pag.	9
Pagamenti in acconto.....	pag.	10
Conto finale.....	pag.	10
Visita di collaudo.....	pag.	10
Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	pag.	11
Subappalto.....	pag.	15
Piano di sicurezza.....	pag.	17
Congruità dei prezzi.....	pag.	18
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.....	pag.	18

CAPO III

Misure e contabilità.....	pag.	19
---------------------------	------	----

CAPO I

OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste per la realizzazione del primo lotto dei lavori di potenziamento dell'acquedotto de La Couta che si sviluppa nei territori del comune di Etroubles e del comune di Saint-Oyen. Il primo lotto è relativo ai ***lavori di adeguamento igienico dell'accumulo in località Les Quayes di Etroubles.***

art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori a misura e dei lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente ad euro 179.316,21 (diconsi euro centosettantanovemilatrecentosedici/21), I.V.A. esclusa, di cui euro 164.495,37 soggetti a ribasso, euro 8.653,24 di costi di manodopera per lavori da compensarsi in economia, euro 2.367,60 per noli ed euro 3.800,00 di costi per la sicurezza.

L'Amministrazione appaltante, per le sole ipotesi previste dall'art. 32 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 20 giugno 1996 n. 12 e s.m.i. , si riserva la più ampia facoltà di introdurre tutte quelle varianti aggiuntive o soppressioni di qualsiasi natura e specie che dovesse ritenere opportune, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o variazioni di prezzo che non siano giustificati o consentiti a termine dell'articolo succitato.

art. 3 Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi, fatte salve quelle speciali prescrizioni che all'atto dell'esecuzione potranno essere impartite dalla direzione lavori in:

Distinta categorie di lavoro	Importo €
A MISURA	
<i>a) opere compensate a misura (cat. OG6)</i>	
SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA	4.332,77
MURATURE	1.602,99
POZZETTI ACQUEDOTTO	8.872,70
TUBAZIONI IN ACCIAIO	5.125,00
TUBAZIONI IN PEAD	7.883,30
TUBI IN POLIPROPILENE	2.876,95
INTERCETTAZIONE REGOLAZIONE CONTROLLO	21.619,87
RETI - NASTRI	51,21

<i>sommano cat. OG6</i>	52.364,79
	=====
<i>a misura sommano</i>	52.364,79
A CORPO	
<i>b) opere compensate a corpo (cat. OG6)</i>	
COSTRUZIONE VASCA DI CARICO QUAYES	99.810,00
DEMOLIZIONE VASCA ESISTENTE QUAYES	9.400,00

<i>sommano cat. OG6</i>	109.210,00
	=====
<i>a corpo sommano</i>	109.210,00
IN ECONOMIA	
<i>d) prestazioni in economia</i>	
MANODOPERA (cat. OG6)	10.945,88
NOLI (cat. OG6)	2.995,54

<i>compensate in economia sommano</i>	13.941,42
ONERI TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	
<i>e) costi</i>	3.800,00

Importo complessivo dei lavori	179.316,21
	=====

Prospetto categorie	Importo €
CATEGORIA PREVALENTE OG6	175.516,21
ONERI SICUREZZA	3.800,00

Importo complessivo d'appalto	179.316,21
	=====

QUADRO RIASSUNTIVO	Importo €
- importo dei lavori soggetto a ribasso (di cui € 2.292,64 per manodopera ed € 627,94 per noli)	164.495,37
- costo manodopera per lavori da compensarsi in economia (non soggetto a ribasso)	8.653,24
- costo noli da compensarsi in economia (non soggetto a ribasso)	2.367,60
- importo costi della sicurezza	3.800,00
	=====
importo complessivo dell'appalto	179.316,21

Qualora l'aggiudicazione avvenga mediante offerta a prezzi unitari, alla lettera di invito sarà allegata la lista delle lavorazioni e delle forniture previste in progetto per l'esecuzione dell'appalto, lista che contiene l'elenco descrittivo di tutte le lavorazioni che definiscono l'opera unitamente alle quantità previste in progetto per ogni voce.

La lista ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico e la lista delle quantità dei lavori a corpo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché in tutti i documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

L'offerta va accompagnata, a pena di inammissibilità, secondo le prescrizioni contenute nelle norme di partecipazione, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

art. 4 Forme e principali dimensioni delle opere

Le forme e le dimensioni delle opere sono dettagliatamente illustrate negli elaborati allegati al contratto.

art. 5 Variazioni delle opere progettate

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L'amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Speciale d'appalto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 2610 in data 15 settembre 2006, e nel presente Capitolato Speciale.

L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali che non siano state disposte e

preventivamente approvate dalla Stazione appaltante secondo le modalità stabilite dall'art. 32 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 20 giugno 1996 n. 12, e successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti. Nei casi di urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose, il direttore dei lavori può ordinare per iscritto, dandone contestuale comunicazione al coordinatore del ciclo, l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi della vigente normativa statale sui lavori pubblici. Tali variazioni sono strettamente limitate alle misure indispensabili per far cessare lo stato di pericolo.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta l'obbligo da parte dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, senza poter vantare alcun compenso, rimborso e indennizzo per i lavori medesimi,

Le varianti in corso d'opera sono soggette alle prescrizioni di cui all'art. 32 della legge regionale 20 giugno 1996 n. 12, all'art. III.3 del Capitolato Speciale d'appalto della Regione Autonoma Valle d'Aosta approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 2610 in data 15 settembre 2006, all'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e all'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

art. 6 Osservanza del Capitolato di leggi e regolamenti

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per gli articoli ancora in vigore ai sensi e per gli effetti dell'art. 253, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - *codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* - , di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'appalto della Regione Autonoma Valle d'Aosta approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 2610/2006, di tutte le condizioni stabilite nel Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto applicabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 358, comma e), del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e per quanto non in contrasto con il capitolato speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di tutte le norme di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, di tutte le norme di cui alla legge 20 giugno 1996 n. 12 della Regione Autonoma Valle d'Aosta e successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti. e di tutte le condizioni stabilite in leggi e regolamenti vigenti, sia nazionali che regionali, in materia di opere pubbliche in tutto ciò che non sia di opposizione con le condizioni espresse nel presente capitolato.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno altresì essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti. In particolare sono da osservare la legge 5 novembre 1971 n. 1086, le norme tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 con istruzioni per l'applicazione di cui alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP., le norme tecniche relative alle tubazioni di cui al D.M. LL.PP. 12 dicembre 1985 con relative istruzioni di cui alla Circolare Ministeriale n. 27291 del 20 marzo 1986, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994 per quanto di competenza, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell'esecuzione dei lavori dovranno altresì essere rispettate le norme recanti disposizioni per la sicurezza degli impianti e le norme tecniche specifiche relative al singolo impianto.

art. 7 Documenti che fanno parte del contratto

In riferimento all'art. 137 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato con allegato l'elenco dei prezzi, gli atti deliberativi relativi all'appalto, gli elaborati di progetto comprensivi delle tavole di rilievo e progetto e dei diversi allegati ed i piani di sicurezza di cui al Titolo IV del decreto legislativo 09.04.2008 n. 81 così come novellato dal decreto legislativo 03.08.2009 n. 106 e di cui all'art. 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163. ***Non sono documenti di contratto l'analisi dei prezzi di progetto, il computo metrico di progetto, il computo metrico estimativo di progetto e la stima dei lavori di progetto.*** Il computo metrico di progetto sarà, pur non essendo documento di contratto, posto in visione in sede di gara, mentre l'analisi dei prezzi di progetto, il computo metrico estimativo di progetto e la stima dei lavori di progetto non saranno in visione in quanto documenti interni all'Amministrazione.

In particolare al contratto vengono allegati gli elaborati progettuali di seguito indicati:

Progetto generale di 1° lotto

relazione generale di 1° lotto
documentazione fotografica

- 01 - corografia
- 02 - rilievo planoaltimetrico area risorgive Quayes
- 03 - tracciato planimetrico intubamenti Quayes
- 04 - planimetria di dettaglio intubamenti Quayes
- 05 - vasca di Quayes - pianta e sezioni
- 06 - vasca di Quayes - prospetti
- 07 - vasca di Quayes - camera di manovra
- 08 - particolari costruttivi
- 09 - particolari pozzetti
- 10 - sezioni di scavo

- 11 - elenco prezzi
- 15 - capitolato speciale d'appalto – *norme amministrative*
- 16 - capitolato speciale d'appalto – *specifiche tecniche*
- 18 - lista delle quantità dei lavori a corpo
- 20 - cronoprogramma dei lavori
- 21 - piano di manutenzione

Opere strutturali

relazione di calcolo

- 07s - pianta ed armatura fondazioni vasca Quayes
- 08s - riprese armatura muri vasca Quayes
- 09s - armatura muri vasca Quayes
- 10s - pianta ed armatura solaio (quota 0.00) vasca Quayes
- 11s - pianta ed armatura solaio di copertura vasca Quayes
- 12s - pianta ed armatura solaio (quota -230) vasca Quayes
- 13s - armatura scala vasca Quayes

- 19s - armatura pozzetti

Piano di sicurezza e di coordinamento

- 01 - relazione generale di sicurezza
- 02 - rischi nelle fasi lavorative
- 03 - rischi macchine e d.p.i.
- 04 - misure sicurezza per gruppi omogenei
- 05 - schede agenti chimici
- 06 - fascicolo dell'opera
- 07 - planimetria deposito

art. 8 Garanzie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 253, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - *codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* - e dell'art. 34 della legge 20 giugno 1996 n. 12 della Regione Autonoma Valle d'Aosta e successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, si fa riferimento agli articoli 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 e 136 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Si fa altresì riferimento agli art. 75, 113 e 129 del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ed all'art. III.1 del Capitolato Speciale d'appalto della Regione Autonoma Valle d'Aosta approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 2610 in data 15 settembre 2006.

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori e' corredata da una garanzia, sotto forma di cauzione o di fidejussione, (*cauzione provvisoria*), pari al 2% dell'importo dei lavori al lordo degli oneri per la sicurezza, da presentare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dell'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui al paragrafo successivo qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia a corredo dell'offerta deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'accezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando può richiedere una garanzia con termine di validità maggiore. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'esecutore del contratto e' obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (*cauzione definitiva*) pari al 10% dell'importo contrattuale. Qualora il ribasso offerto sia superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria e' aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'accezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fidejussoria (*cauzione definitiva*) è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento d'esecuzione lavori, nel limite massimo del 75% dell'importo iniziale garantito.

Il bando può imporre che al raggiungimento di un importo lavori eseguiti pari al 50 per cento dell'importo contrattuale, attestato dal direttore dei lavori mediante emissione di stato di avanzamento o documento analogo, la cauzione definitiva sia svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito e che l'ammontare residuo sia svincolato al termine della sua efficacia.

La garanzia copre gli oneri conseguenti il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimo e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di certificata ultimazione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.

L'appaltatore e' altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli

derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, da insufficienza di progettazione, da azioni di terzi o da cause di forza maggiore.

La polizza deve contenere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori e dovrà essere mantenuta sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

La polizza deve essere conforme al testo della polizza di assicurazione per opere e lavori pubblici approvato dall'A.N.I.A.

I massimali non potranno essere inferiori all'importo contrattuale delle opere e sono suscettibili di adeguamento nel caso di affidamento di lavori aggiuntivi, per l'importo corrispondente all'ammontare dei medesimi.

Nella stessa polizza o in polizza disgiunta, dovrà essere altresì fornita una garanzia di responsabilità civile per danni provocati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per i massimali di importo pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

La polizza assicurativa dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto.

Resta in capo all'appaltatore l'obbligo di stipulare ulteriori polizze di responsabilità civile verso dipendenti per uso macchine ed in genere per qualunque situazione prevista da norme di legge. E' facoltà dell'appaltatore integrare eventuali polizze già stipulate ed ancora operanti.

art. 9 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori Penale per il ritardo

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 120 (centoventi) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. I centoventi giorni non sono comprensivi della sospensione durante la stagione ed il periodo invernali.

La penale pecuniaria di cui all'art. 145 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed all'art. IV.5 del Capitolato Speciale d'appalto della Regione Autonoma Valle d'Aosta approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 2610/2006 rimane stabilita, ex art. 30, punto 3, lettera q, della legge regionale 20 giugno 1996 n. 12, per ogni giorno di ritardo, pari all'uno per mille (1/1000) del valore di contratto.

Qualora le opere non siano consegnate finite a perfetta regola d'arte entro il termine contrattuale di giorni centoventi a far data dal verbale di consegna, ma siano consegnate ultimate entro i quindici giorni naturali e continui successivi al termine contrattuale, l'appaltatore sarà assoggettato alla penale pecuniaria pari all'uno per mille (1/1000) per ogni giorno di ritardo.

Qualora le opere non siano consegnate finite a perfetta regola d'arte nel termine contrattuale e neppure nei dodici giorni naturali e continui successivi al termine contrattuale, trascorso il termine massimo ammissibile di giorni dodici per il ritardo l'appaltatore sarà assoggettato ad una penale pecuniaria pari al dieci per cento del valore di contratto, impregiudicati i diritti dell'ente appaltante di rescissione in danno o di esecuzione d'ufficio.

Vista la determinazione dell'Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici 9 aprile 2003 n° 9, per le eventuali sospensioni dei lavori e proroghe del termine contrattuale, si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 158 del Regolamento 207/2010 e nell'art. IV.4 del Capitolato Speciale d'appalto della Regione Autonoma Valle d'Aosta approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 2610/2006.

In ogni caso, salvo che le sospensioni non siano dovute a cause attribuibili all'appaltatore, la durata delle sospensioni stesse non è calcolata nel tempo di venti giorni fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. Per le sospensioni dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Il differimento del termine contrattuale determinato da sospensioni parziali dei lavori verrà calcolato in riferimento all'art. 159, comma 6, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

art. 10 Pagamenti in acconto

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di cui all'articolo 141 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e all'articolo 48 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, modificato con D.P.R. 30 giugno 1972 n. 422, raggiunga la cifra pari al 30% (trentapercento) dell'importo d'appalto.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi verso i lavoratori dipendenti, in sede di emissione del certificato di pagamento verrà operata una ritenuta pari allo 0.50% dell'importo netto progressivo dei lavori, che sarà svincolata in sede di liquidazione della rata di saldo.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti ed il termine di pagamento della rata di saldo sono stabiliti all'art. 143 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Gli interessi per ritardato pagamento sono stabiliti all'art. 144 dello stesso regolamento n. 207.

Ai sensi dell'art. V.3, comma 2, del Capitolato Speciale d'appalto della Regione Autonoma Valle d'Aosta approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 2610/2006, i materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla direzione lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura pari alla metà del prezzo di contratto.

art. 11 Conto finale

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro quattro mesi dalla data di rilascio del certificato di ultimazione dei lavori a perfetta regola d'arte. Qualora il certificato di ultimazione preveda l'assegnazione di un termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal direttore dei lavori come non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, il conto finale dovrà essere compilato entro tre mesi dal termine assegnato per il completamento delle lavorazioni sopraindicate.

art. 12 Visita di collaudo

Le operazioni di collaudo finale amministrativo, ove necessario, dovranno iniziarsi non oltre tre mesi dalla data attestante l'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

art. 13 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dalla legge regionale 20 giugno 1996 n. 12 della Regione Autonoma Valle d'Aosta così come novellata, modificata, integrata e aggiornata dalla legge regionale 5 agosto 2005 n. 19, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, dal Capitolato Speciale d'appalto della Regione Autonoma Valle d'Aosta approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 2610/2006, dal Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto applicabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 358, comma e), del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e per quanto non in contrasto con il capitolato speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, così come novellato dal decreto legislativo 03.08.2009 n. 106, dal Decreto Ministeriale 14 settembre 2005, dal D. M. 14 gennaio 2008 così come integrato dalla Circolare Min. Infrastrutture e Trasporti 5 agosto 2009 ed agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1- L'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori e di continuare ad applicarli anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, comprese le disposizioni in merito alle rappresentanze sindacali ai fini dell'applicazione della legge 20 maggio 1970 n. 300.

2- L'osservanza delle norme dei contratti collettivi e di leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Direttore dei lavori entro dieci giorni dalla consegna dei lavori gli estremi della polizza assicurativa.

3- L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. E' fatto comunque obbligo all'Appaltatore di attenersi alle disposizioni di cui all'art. 118 decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ed alle disposizioni di cui all'art. 33 della legge regionale della Valle d'Aosta 20 giugno 1996 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Appaltatore stesso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

A lavori ultimati e prima del pagamento del saldo di stato finale, l'Appaltatore deve obbligatoriamente presentare all'Ente appaltante copia autentica delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Appaltatore stesso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, accompagnate dalle dichiarazioni liberatorie dei subappaltatori in merito all'avvenuto saldo delle loro spettanze da parte dell'Appaltatore. In difetto all'Appaltatore non potrà essere pagata la rata di saldo.

4- L'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante e non può avanzare richiesta di risarcimento danni qualora, in caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai precedenti commi, la stazione appaltante, fino a quando non sarà accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto quanto loro dovuto, proceda alla detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto in aggiunta alla ritenuta dello 0,50% o alla sospensione del pagamento della rata di saldo e della somma accantonata come sopra.

5- L'individuazione delle aree che si ritengono necessarie per l'impianto del cantiere principale e dei cantieri di zona ed il conseguimento di tutte le licenze e le autorizzazioni, anche di privati proprietari, necessarie per l'impianto e l'esercizio del cantiere, le richieste e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori a servizio del cantiere stesso per l'approvvigionamento di acqua, energia elettrica, collegamento telefonico, nonché il pagamento di contributi, forniture, lavori ed ogni altro onere per l'esecuzione degli allacciamenti stessi e la spesa per i relativi consumi.

6- Provvedere, a proprie cure e spese, all'impianto del cantiere, essendo fatto obbligo all'Appaltatore di indennizzare e risarcire i proprietari per l'occupazione temporanea di terreni o immobili privati che si rendesse necessaria per l'impianto e l'esercizio del cantiere, per la movimentazione di mezzi, manodopera e materiali, per il deposito di materiale di risulta lungo il tracciato di scavo, per l'accatastamento e lo sfilamento di tubi o manufatti lungo il tracciato, per il deposito di materiali il cui deposito in discarica non sia autorizzato, ed in genere per qualunque occupazione che si rendesse necessaria per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E' fatto altresì obbligo all'Appaltatore di ripristinare al termine dei lavori il suolo occupato.

7- Provvedere, a proprie cure e spese, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, all'installazione, nei siti indicati dalla direzione lavori, di una o più tabelle delle dimensioni necessarie a supportare le diciture ed i dati prescritti che dovranno essere chiaramente leggibili ed intelleggibili. In ogni caso ogni tabella non potrà avere larghezza inferiore a cm 120 ed altezza inferiore a cm 160.

Le tabelle dovranno essere rimosse a cura e spese dell'appaltatore a fine lavori, prima della liquidazione del conto finale.

8- Consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nella zona interessata dai lavori a persone o maestranze estranee alla ditta appaltatrice ma autorizzate dall'ente appaltante.

9- Provvedere ad installare, a proprie cure e spese, locali ad uso ufficio per il personale di direzione ed assistenza lavori, consentendo il libero accesso al personale preposto tanto agli uffici quanto al cantiere.

10- Provvedere, a proprie cure e spese, all'impianto di magazzini o depositi.

11- Provvedere alla recinzione del cantiere e alla custodia diurna e notturna del cantiere stesso.

12- Provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali.

13- Provvedere a organizzazione del cantiere, impiego di mezzi d'opera, attuazione delle opere provvisorie nonché di quanto disposto da leggi e regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate e a terzi.

Presentare alla stazione appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, le proposte ed i piani di cui all'art. 131, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163.

Ove non sia stato redatto il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano generale di sicurezza ex art. 91, comma a), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 ed il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c), comma 2, dello stesso articolo.

Ove siano stati redatti il piano di sicurezza e di coordinamento, il piano generale di sicurezza ex art. 91, comma a), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ed il piano operativo di sicurezza ex art. 96, comma g), dello stesso decreto legislativo, oppure il piano sostitutivo di cui all'art. 131 del decreto legislativo 163/2006, l'Appaltatore si obbliga ad applicare le disposizioni contenute nei suddetti piani senza pretendere indennizzi o ulteriori compensi o

integrazioni dei prezzi di contratto in quanto i prezzi di Elenco allegato al contratto compensano tutti gli oneri per la messa in opera delle misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza e di coordinamento o di tutte quelle altre misure proposte dall'Appaltatore per garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.

14- Trasmettere al direttore dei lavori ed al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, entro e non oltre cinque giorni dalla consegna, l'elenco degli operai e dei tecnici che interverranno nel cantiere individuati con nome, cognome, qualifica e mansioni, dichiarando a fianco di ciascuno la posizione di dipendente o di lavoratore autonomo.

15- L'Appaltatore si obbliga ad accettare la nomina, qualora ne abbia titolo, di responsabile del servizio di protezione e prevenzione ex art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Qualora l'Appaltatore non abbia requisiti e titolo ad, dovrà designare o assumere, a proprie cure e spese, un tecnico che possieda i requisiti per essere nominato Responsabile del servizio di protezione prevenzione.

L'Appaltatore, in quanto esecutore dei lavori, con atto formale, trasmesso per conoscenza al Committente ed al Direttore dei lavori, designa tale Tecnico Responsabile del servizio di protezione e prevenzione e si assume l'onere di liquidarne le spettanze senza pretendere maggiori o ulteriori compensi in quanto i prezzi di Elenco compensano anche tale onere.

16- Verificare, in sede di stipula del contratto di subappalto, che il subappaltatore abbiano provveduto a redigere il proprio piano operativo di sicurezza.

17- Segnalare alla Stazione Appaltante il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

18- Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza, alle norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

19- Assumere a proprie cure e spese, qualora l'Appaltatore non ne avesse il titolo, un tecnico professionalmente abilitato quale direttore tecnico del cantiere. Il nome del Tecnico responsabile del cantiere dovrà essere comunicato all'Ente Appaltante entro e non oltre il giorno della consegna dei lavori. Il Direttore tecnico responsabile deve essere continuamente presente in cantiere nel corso dei lavori.

20- Tenere a disposizione del Direttore dei lavori disegni ed elaborati, con divieto di darne visione ad estranei e di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni e fotografie delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione lavori.

21- Eseguire o far eseguire da Tecnico abilitato tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere. Qualora per i tracciamenti ci si avvalga di professionista non dipendente dalla ditta appaltatrice, è fatto obbligo all'Appaltatore di pagare al professionista gli onorari e tutti gli oneri accessori.

22- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per rilievi, tracciamenti, e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in fase di esecuzione.

23- Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso durante l'esecuzione dei lavori, nei diversi stati di avanzamento, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori.

24- Tutti gli oneri e le spese per far redarre, a lavori ultimati e prima della redazione dello stato finale, da tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, i disegni finali (as built) delle opere e degli impianti realizzati in riferimento sia al progetto allegato al contratto che ad

eventuali varianti. I disegni devono corrispondere all'effettivo stato delle opere e degli impianti realizzati e devono essere trasmessi al direttore dei lavori su supporto informatico, su base autocad, e su supporto cartaceo. Il tracciato delle tubazioni e delle condotte, i relativi pozzetti, e la posizione di tutte le opere d'arte e di tutti i manufatti, dovranno essere riportati su copia delle mappe catastali.

25- Consentire il transito nelle strade e nei passaggi che venissero interessati dai lavori o dal cantiere predisponendo, a proprie cure e spese, le opportune protezioni, costruendo ponti di servizio, passerelle, predisponendo tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere passaggi pubblici e privati e la continuità di corsi e scoli d'acqua.

26- Provvedere a proprie cure e spese a mantenere la continuità di impianti di qualunque genere preesistenti. I lavori provvisori di allacciamento ed installazione temporanea dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dalla direzione dei lavori.

27- Provvedere a proprie cure e spese allo smaltimento del materiale di risulta degli scavi, delle demolizioni e delle lavorazioni in discariche autorizzate, a qualunque distanza dal cantiere, anche in discariche esterne alla Valle d'Aosta.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di individuare la discarica cui conferire i materiali e di acquisire prima dell'inizio dei lavori le necessarie autorizzazioni. E' fatto altresì obbligo all'appaltatore di trasmettere al direttore dei lavori le bolle ed in generale i documenti attestanti il volume o il peso ed in generale i quantitativi di materiale conferito in discarica e proveniente dal cantiere.

Pagare al gestore della discarica gli oneri dallo stesso richiesti a qualunque titolo.

Qualora il materiale di risulta degli scavi non possa essere smaltito in discarica autorizzata, per qualunque motivo e per qualsivoglia causa o disposizione, è fatto obbligo all'appaltatore di individuare i siti in cui smaltire o depositare il materiale, essendo a suo totale carico il conseguimento di tutte le autorizzazioni, anche di privati proprietari, necessarie per l'impianto e l'esercizio del deposito, anche temporaneo, e per lo smaltimento definitivo del materiale, ed essendo a suo totale carico anche il pagamento di canoni di locazione, indennizzi o risarcimenti ai proprietari.

28- Effettuare a proprie cure e spese lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, di detriti, e provvedere allo smontaggio ed alla pulizia del cantiere.

29- Riparare a proprie cure e spese eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori fossero arrecati a persone e a cose.

Riparare a proprie cure e spese ogni danno di qualsiasi genere (salvo quelli di forza maggiore nei limiti consentiti dal presente capitolato), nonché qualsiasi danno arrecato a provviste, attrezzi e a tutte le opere provvisionali che nell'esecuzione dei lavori fossero stati provocati, restando in tal modo libera ed indenne la responsabilità dell'amministrazione appaltante, della direzione dei lavori e del suo personale di assistenza.

30- Consegnare al direttore dei lavori per la stazione appaltante oggetti di valore archeologico o storico o antiquario che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.

31- Provvedere alla campionatura di tutti i materiali e gli apparecchi da impiegare onde ottenere l'autorizzazione preventiva alla messa in opera da parte della Direzione dei lavori.

Gli apparecchi o i materiali non accettati dalla Direzione dei lavori non potranno essere posti in opera e dovranno essere allontanati dal cantiere, al momento della mancata accettazione, a cura e spese dell'Appaltatore.

32- L'esecuzione e la relativa spesa, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le esperienze e gli assaggi che dovessero venire in ogni tempo ordinati dalla direzione dei lavori su materiali e apparecchi impiegati o da impiegarsi.

33- Provvedere ad ottenere le certificazioni, previste in capitolato o richieste dalla direzione dei lavori, di materiali ed apparecchi forniti e approvvigionati e consegnarle alla direzione dei lavori.

34- L'esecuzione a proprie cura e spese di ogni prova di carico o di tenuta o di corretto funzionamento che sia ordinata dalla direzione dei lavori.

35- L'esecuzione, a proprie cura e spese, della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere sino al collaudo, nonché di tutte le indagini che il collaudatore riterrà opportuno disporre a suo insindacabile giudizio per la verifica dell'opera e gli eventuali ripristini.

36- La consegna e l'uso di tutte le opere eseguite o di parte di esse ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

37- L'esecuzione a proprie cura e spese di ogni prova di carico o di tenuta o di qualsivoglia altra prova di collaudo che sia ordinata dai collaudatori, essendo inteso che gli oneri relativi al pagamento delle spettanze del collaudatore statico, dei collaudatori di impianti e del collaudatore tecnico-amministrativo sono a carico dell'amministrazione appaltante.

38- L'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all'opera appaltata ma non compresi nell'appalto. Su tale anticipazione spetteranno all'Appaltatore gli interessi del 6% annuo sulle somma anticipate.

39 - Ottemperare all'ordine di sospensione dei lavori, qualora l'ente appaltante ne ravvisi la necessità, senza pretendere compenso o indennizzo alcuno e senza sollevare eccezioni o riserve.

40 - Qualora in sede di gara l'appaltatore abbia offerto delle migliorie accettate dalla stazione appaltante, tutti gli oneri per l'esecutività e la cantierabilità delle migliorie offerte in sede di gara saranno a carico dell'appaltatore, compresi gli oneri di progettazione, gli oneri di acquisizione di pareri ed autorizzazioni, gli oneri per la salute e la sicurezza. I maggiori oneri di direzione, contabilità ed assistenza dei lavori di realizzazione delle migliorie autorizzate sono a carico dell'appaltatore. Il corrispettivo di tali maggiori oneri, sarà pagato dalla stazione appaltante al professionista dalla stessa incaricato della direzione dei lavori e sarà portato in detrazione, nel conto finale, dal credito residuo dell'appaltatore.

art. 14 Subappalto

L'affidamento in subappalto o cottimo e' sottoposto alle prescrizioni dell'art. 33 della legge regionale 20 giugno 1996 n. 12 e successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, e dell'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ed alle prescrizioni dell'art. 170 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. III.2 del Capitolato Speciale d'appalto della Regione Autonoma Valle d'Aosta approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 2610/2006.

Le ditte all'atto dell'offerta, dovranno dichiarare i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare e che potranno essere autorizzate alle condizioni e nei limiti imposti dall'art 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, e dall'art. 33 della legge regionale 20 giugno 1996 n. 12, e successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti.

In caso di variante in corso d'opera l'indicazione dei lavori o delle opere da subappaltare dovrà avvenire all'atto dell'affidamento della variante stessa.

Ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge n. 55/90 sono considerati subappalto anche i

contratti di nolo a caldo e di fornitura con posa in opera che siano di importo superiore al 2% dell'importo complessivo dei lavori affidati, o comunque di importo superiore ai 100.000 euro, e qualora l'incidenza della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge regionale 20 giugno 1996 n. 12 e successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, non è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'ente appaltante l'affidamento in subappalto o in cottimo di lavorazioni di importo inferiore a quindicimila euro, a condizione che l'affidatario del subappalto o del cottimo risulti iscritto nel registro delle imprese per attività inerenti l'oggetto dei lavori che gli si intende affidare e sia in regola con gli adempimenti contributivi.

Il nominativo del subappaltatore o del cottimista, unitamente all'oggetto della lavorazione ed all'importo del contratto di subappalto o di cottimo, deve essere comunicato all'ente appaltante, che può esprimere motivato diniego, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni.

E' vietato l'artificioso frazionamento degli affidamenti in subappalto o cottimo.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 33, comma 8, della legge Regione Autonoma Valle d'Aosta 12/96 e successive modifiche, l'appaltatore ed il subappaltatore o il cottimista, all'atto della richiesta dell'autorizzazione, possono convenire che l'amministrazione provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti; a tal fine, è onere dell'appaltatore:

- indicare dettagliatamente nella domanda di autorizzazione le lavorazioni che intende subappaltare;
- comunicare all'Amministrazione, ad ogni stato di avanzamento lavori, l'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista;
- corredare la comunicazione di cui al precedente punto di apposita documentazione contabile, sottoscritta dal subappaltatore o dal cottimista e vistata dal direttore dei lavori per conformità al registro di contabilità.

La comunicazione e l'unita documentazione contabile devono essere trasmesse all'Amministrazione entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del registro di contabilità. In caso di inosservanza del precitato termine, l'Amministrazione provvederà a sospendere la liquidazione di quanto dovuto all'appaltatore, senza che ciò costituisca motivo di riconoscimento di interessi legali e di mora per ritardata emissione del titolo di spesa.

La decorrenza dei termini relativi ai pagamenti riprenderà con l'avvenuta presentazione della prescritta documentazione ad opera dell'appaltatore.

Le prestazioni oggetto del subappalto o del cottimo devono essere fatturate dal subappaltatore o cottimista all'appaltatore.

L'appaltatore è comunque, di fronte all'Amministrazione, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori la direzione dei lavori accertasse a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il cottimista non hanno la competenza necessaria a svolgere il lavoro a perfetta regola d'arte, ne darà immediata comunicazione scritta all'appaltatore il quale dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del subappalto o del cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o del cottimista incompetenti.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Appaltatore stesso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

A lavori ultimati e prima del pagamento del saldo di stato finale, l'Appaltatore deve obbligatoriamente presentare all'Ente appaltante copia autentica delle fatture quietanzate

relative ai pagamenti dall'Appaltatore stesso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, accompagnate dalle dichiarazioni liberatorie dei subappaltatori in merito all'avvenuto saldo delle loro spettanze da parte dell'Appaltatore. In difetto all'Appaltatore non potrà essere pagata la rata di saldo.

art. 15 Piani di sicurezza

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, ove previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, formano parte integrante del contratto d'appalto. Le violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore nonché di subappaltatori o cottimisti costituiscono causa di risoluzione del contratto d'appalto, previa costituzione in mora dell'interessato. Nei casi in cui il committente non sia obbligato alla nomina del coordinatore per la progettazione, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 ed il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera *c*), comma 2, dello stesso articolo.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori è fatto obbligo all'appaltatore di redigere e consegnare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, ove previsti, oppure il piano di sicurezza sostitutivo; è fatto altresì obbligo all'appaltatore di consegnare entro la stessa data un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio.

Le imprese appaltatrici prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 gennaio 2008 n. 81 proposte di modificazioni ed integrazioni al piano loro trasmesso dalla stazione appaltante. Le proposte di modifica e le integrazioni saranno presentate al fine di adeguare i contenuti del piano alle tecnologie proprie dell'impresa, alle scelte autonome e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, senza diritto a compensi aggiuntivi, nonché per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori.

Per aver diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi di cui all'art. 31, comma 1bis, della legge regionale 20 giugno 1996 n. 12 e successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, l'Appaltatore deve segnalare al coordinatore del ciclo in sede di offerta, e comunque prima dell'aggiudicazione, le norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nei piani di sicurezza trasmessi dalla stazione appaltante. Qualora la segnalazione venga fatta dopo la firma del contratto, sarà considerata non tempestiva e le imprese appaltatrici non avranno diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi di cui all'art. 31 della legge regionale 20 giugno 1996 n. 12 e successive modificazioni, integrazioni, ed aggiornamenti. In presenza di segnalazione non tempestiva cioè, le imprese appaltatrici potranno presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni ai piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del richiamato articolo 31 della legge regionale 12/1996 e successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, ma non avranno diritto ad alcun compenso aggiuntivo né al riconoscimento di eventuali maggiori costi.

art. 16 Congruità dei prezzi

In sede di analisi si è tenuto conto nel relativo Elenco prezzi degli oneri ed obblighi sopra specificati e di quanti altri previsti nel presente Capitolato e dalla normativa vigente.

All'Appaltatore pertanto non dovrà essere corrisposto alcun compenso o indennizzo in ordine agli adempimenti previsti nel presente Capitolato e a quanti altri previsti per legge a totale carico dell'Appaltatore.

All'appaltatore non dovrà essere corrisposto alcun compenso o indennizzo per difficoltà a reperire in Valle d'Aosta discariche autorizzate per lo smaltimento delle macerie, degli sfridi ed in genere di qualunque materiale, anche di risulta dagli scavi, e per difficoltà a reperire in Valle d'Aosta depositi autorizzabili di materiale di risulta degli scavi, essendo egli libero di smaltire il materiale in discariche o depositi al di fuori della Valle d'Aosta, avendo egli tenuto conto degli oneri di trasporto in sede di offerta per l'affidamento del contratto di realizzazione dell'opera e confermando egli, con la sottoscrizione del contratto, di averne tenuto conto.

I prezzi della manodopera tengono conto delle difficoltà di accesso al cantiere, per cui saranno applicati alle effettive ore di lavoro svolto nell'area di intervento, senza maggiorazioni per tempi di avvicinamento al cantiere ed all'area di intervento o per trasporto delle maestranze con qualunque mezzo, restando inteso che il trasporto delle maestranze a mezzo elicottero è considerato per libera scelta dell'Appaltatore e pertanto i relativi oneri sono a suo totale carico.

art. 17 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'appaltatore sarà tenuto a realizzare i lavori secondo il cronoprogramma presentato ed accettato dall'ente appaltante e dalla direzione lavori. Il programma dovrà evidenziare anche l'organizzazione del cantiere, con i luoghi destinati a depositi, baracche e mezzi d'opera, con i relativi tempi di permanenza.

Il programma dovrà anche esaurientemente illustrare la viabilità di cantiere nelle diverse fasi di lavoro.

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione Appaltante.

L'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta per speciali o maggiori compensi.

L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di ordinare la sospensione dei lavori nel periodo di maggior afflusso turistico, a dire durante tutto il mese di luglio e durante tutto il mese di agosto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi di ottemperare all'ordine o farne oggetto di richiesta per speciali o maggiori compensi.

CAPO III

MISURE E CONTABILITA'

art. 18 Modo di valutare i lavori

Per tutte le opere dell'appalto, con la sola esclusione di quelle compensate a corpo, comprese invece quelle maggiori forniture ed opere eventualmente non previste, ma che si rendessero necessarie per dare compiuti i lavori a regola d'arte, le varie quantità di lavoro relative alle diverse categorie saranno determinate e valutate secondo quanto indicato nell'elenco dei prezzi unitari, con misure geometriche oppure a peso o a numero.

art. 19 Scavi

Oltre che per gli obblighi particolari stabiliti nelle descrizioni di elenco prezzi e nel presente articolo, per gli scavi in genere l'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri relativi a:

- taglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc.;
- paleggi,innalzamento, carico,trasporto e scarico a reinterro o a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica o in deposito autorizzato o autorizzabile, a qualunque distanza dal cantiere, anche al di fuori del territorio della Valle d'Aosta;
- oneri di discarica da pagare al gestore;
- oneri, locazioni ed indennizzi da pagare a privati proprietari per l'autorizzazione al deposito temporaneo di materiale proveniente dagli scavi, qualunque sia la durata temporale del deposito;
- regolarizzazione di scarpate o pareti, spianamento del fondo, formazione di gradoni;
- puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi genere ed importanza, a qualsiasi profondità e per qualsiasi lunghezza, ivi compresi gli sfridi, i deterioramenti e le perdite di legname o ferri o pannelli;
- impalcature, ponti e costruzioni provvisorie occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo che per la formazione di rilevati, passaggi, attraversamenti;
- maggior onere dovuto ad eventuali interferenze di sottosuolo (cavi anche elettrici, condotte e tubi di qualsiasi genere e diametro, relativi a qualsiasi impianto, canalizzazioni ecc.);
- tutte le prestazioni e gli oneri necessari per l'esecuzione completa degli scavi, a qualunque profondità e per qualsiasi sezione.

a) scavo di sbancamento

Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate.

b) scavo di fondazione

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'Elenco per tali scavi, vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

c) scavo in trincea

Lo scavo in trincea per la posa delle tubazioni sarà pagato a metro lineare o a metro cubo secondo le diverse voci di Elenco prezzi.

Le quantità di scavo pagato a metro lineare saranno assunte in contabilità con riferimento alle caratteristiche del tracciato in cui lo scavo è stato eseguito, così come definite in Elenco prezzi, alla profondità della trincea ed al numero di condotte che devono essere posate nel cavo.

Le misure degli scavi in traccia per la posa di tubazioni saranno rilevate per tratti in ciascuno dei quali l'andamento del terreno abbia una certa uniformità.

Per ogni tratto la lunghezza verrà misurata in orizzontale fra le sezioni verticali dei due estremi.

La profondità sarà misurata nelle suddette sezioni fra il punto medio del fondo dello scavo ed il punto d'intersezione della verticale tirata da tale punto medio con la retta congiungente gli estremi del ciglio del piano di campagna rimasto dopo lo scavo.

La larghezza dello scavo, contabilizzato a metro cubo, sarà sempre riferita ad uno scavo a pareti verticali, anche se è stato eseguito con pareti a scarpa, secondo misure predeterminate nel progetto e riferite al fondo dello scavo.

Quando gli scavi si devono eseguire con l'impiego di armature, la larghezza predeterminata sarà aumentata globalmente di 10 cm nelle sezioni armate.

I volumi di scavo saranno ottenuti, per ogni tratto, moltiplicando la lunghezza del tratto per la media aritmetica delle aree, determinate in base alla profondità ed alla larghezza, misurate come sopra prescritto, delle sezioni estreme del tratto.

d) scavo per pozzetti

Tutti gli oneri obblighi e spese relativi allo scavo per la costruzione o posa in opera di pozzetti di qualsiasi genere, a qualunque profondità in qualsivoglia terreno, si intendono compresi nei prezzi stabiliti in Elenco per la realizzazione di pozzetti.

All'Appaltatore pertanto non spetterà alcun compenso aggiuntivo per lo scavo.

art. 20 Rinterri e rilevati

a- drenaggi e vespai

Il riempimento per drenaggi vespai o sottofondi sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

b- rilevati e rinterri

Tutti gli oneri, gli obblighi e le spese per la formazione dei rilevati e dei rinterri si intendono compresi nei prezzi stabiliti in Elenco per gli scavi e quindi all'Appaltatore non spetterà, fatti salvi il successivo comma ed il successivo punto c), alcun compenso oltre all'applicazione di detti prezzi.

Qualora, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, il materiale di risulta dello scavo presenti caratteristiche tali da escludere la possibilità di impiego e venga quindi portato a rilevato materiale proveniente da cava di prestito, all'Appaltatore spetterà il compenso per il solo materiale di cava in base al prezzo unitario di elenco applicato al suo volume effettivo.

c- reinterro del cavo di condotte

Se espressamente specificato in Elenco prezzi, il prezzo di scavo compensa anche il rinterro con i relativi oneri, compresa la fornitura e la posa di sabbia di regolarizzazione e coronamento.

Se pagato separatamente, il reinterro del cavo delle condotte di qualsiasi genere, completo nelle sue varie fasi (rinfiacco, rinterro parziale, rinterro definitivo) sarà contabilizzato nelle stesse quantità dello scavo convenzionale corrispondente, detraendo il volume occupato dalla condotta, dai pozzetti, e dalla eventuale pavimentazione con il relativo sottofondo.

Il volume di rinterro, comprensivo dei diversi strati di materiale di riempimento, compresa la sabbia di regolarizzazione e coronamento, sarà compensato con il corrispondente prezzo di Elenco.

Qualora, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, si ritenga opportuno modificare la composizione stratificata del reinterro, dal compenso globale verrà detratto il compenso per il materiale non impiegato, calcolato in base al prezzo di Elenco relativo alla fornitura in cantiere applicato al volume effettivo previsto ma non fornito.

Il prezzo in Elenco per la costruzione o posa di pozzetti compensa sempre anche il rinfianco ed il rinterro.

art. 21 Seminagioni

Le seminagioni vengono contabilizzate a metro quadrato di terreno seminato.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per seminagioni se nelle voci di Elenco relative a rilevati, reinterri e riempimenti di scavo è prevista la restituzione della zolla erbosa preesistente, essendo l'onere per la seminagione già compreso nel prezzo di elenco relativo al rilevato o rinterro.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di ripristinare la zolla erbosa in piste aperte dall'Appaltatore stesso per comodità di accesso al cantiere.

Il prezzo di Elenco delle seminagioni compensa anche gli oneri di rastrellatura, sarchiatura e irrigazione.

art. 22 Demolizioni e disfacimenti

Per le demolizioni, i disfacimenti gli scrostamenti e le rimozioni si applicheranno i prezzi di Elenco ai volumi, alle superfici, alle lunghezze e al numero di pezzi effettivamente demoliti o rimossi.

I materiali riutilizzabili provenienti dalle demolizioni che dovessero venire reimpiegati dall'Appaltatore a semplice richiesta del direttore dei lavori, verranno addebitati all'Appaltatore stesso, considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che essa avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso prezzo fissato per questi nell'Elenco, ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale in zona alla data della consegna dei lavori, dedotto in ambedue i casi il ribasso d'asta. L'importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto perciò dall'importo dei lavori.

I disfacimenti e le demolizioni delle pavimentazioni stradali di qualsiasi genere, anche in presenza di traffico, eseguiti con i sottostanti cavi per la posa di condotte o tubazioni o pozzetti, saranno considerati come parte di questi scavi e compensati quindi al prezzo dello scavo, misurando la profondità dello scavo dal piano di calpestio della superficie della sede stradale.

art. 23 Calcestruzzo e cemento armato

a- calcestruzzi e smalti

I calcestruzzi e gli smalti costruiti di getto in opera saranno pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma e dalla sezione degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

I prezzi relativi sono comprensivi di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato e nelle descrizioni di Elenco prezzi.

b- conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro.

c- riprese di getto

Le riprese di getto con malte reoplastiche antiritiro sono valutate a metro cubo di getto effettivamente eseguito oppure a metro quadrato di superficie sulla quale sia stato steso uno strato di malta reoplastica di spessore non inferiore a cm 2,00.

Il prezzo compensa anche l'onere della fornitura e della messa in opera dei ferri di armatura di ripresa saldati ai ferri esistenti e l'onere di fornitura e posa di casseri e banchinaggi.

Se non altrimenti espressamente indicato, nei prezzi di Elenco dei conglomerati armati e non armati sono anche compresi e compensati gli oneri per stampi, casseri, casseforme, cassette, armature di sostegno, palchi provvisori di servizio, innalzamento o abbassamento dei materiali, a qualunque altezza o profondità, getto, vibratura, rimozione di casseforme ed armature di sostegno.

Nei prezzi di Elenco dei conglomerati armati sono anche compresi gli oneri relativi a fornitura, lavorazione e posa in opera delle armature di acciaio.

art. 24 Casseri e paratie

Gli oneri relativi a casseri e paratie sono in genere compensati nei prezzi del conglomerato.

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, contabilizzare separatamente paratie, casseforme e casseri, essi saranno valutati per la loro superficie effettiva in riferimento all'Elenco prezzi della Regione Autonoma Valle d'Aosta in vigore alla data di sottoscrizione del contratto d'appalto; nel relativo prezzo di Elenco si intendono compensati ogni fornitura occorrente, ogni sfrido ed ogni onere per lavorazione, messa in opera e rimozione, compresi gli eventuali danneggiamenti e le eventuali rotture.

art. 25 Acciaio d'armatura

L'acciaio d'armatura per opere in conglomerato cementizio armato è in genere pagato nel prezzo del conglomerato.

Qualora in corso d'opera, per particolari esigenze della direzione lavori, l'acciaio d'armatura dovesse essere contabilizzato separatamente, verrà pagato a peso, restando inteso che nei prezzi di elenco sono valutati e compensati gli oneri di fornitura, sfrido, taglio, piegatura, sagomatura, posa in opera, legatura o saldatura ecc.

Il peso dell'acciaio sarà determinato moltiplicando lo sviluppo lineare dell'elemento per il peso unitario corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni.

art. 26 Murature

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni specificate, saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo della muratura, esclusi cioè gli intonaci.

La superficie dei vuoti da dedurre è indicata alle singole voci di Elenco.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri, la costruzione di tutti gli incastri e di tutte le immorsature per posa di rivestimento.

Per i muri caricati dai terrapieni nel prezzo di Elenco sono sempre comprese la fornitura e la messa in opera di canalette regolarmente disposte per lo scolo delle acque.

Nei prezzi unitari di Elenco delle categorie di lavoro per le quali si impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione, si intende compreso e compensato ogni onere per trasporto, pulitura, lavorazione e posa in opera dei materiali stessi.

art. 27 Impermeabilizzazione

Le impermeabilizzazioni si misureranno secondo la superficie effettiva senza contabilizzare i sormonti e le sovrapposizioni e deducendo i vuoti e le superfici non impermeabilizzate solamente se uguali o superiori a 0,25 m².

art. 28 Intonaco

L'intonaco dei pozzetti, ove previsto, è pagato nel prezzo di Elenco relativo al pozzetto.

art. 29 Tinteggiatura e verniciatura

La coloritura e la verniciatura di manufatti in metallo, compresi i tubi e le condotte, ed in legno, sono pagati nel prezzo del manufatto.

art. 30 Carpenteria metallica

Le opere in metallo sono in genere valutate a peso, ed i relativi prezzi si applicano al peso effettivo dei manufatti a lavorazione completamente ultimata.

Il peso si determina prima della posa in opera del manufatto, con pesatura fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore; sono escluse dal peso le verniciature e le coloriture.

La scaletta del pozzetto è in generale compensata nel prezzo del pozzetto.

art. 31 Tubi e pozzetti

La contabilizzazione a misura dei lavori di fornitura e posa in opera delle tubazioni verrà effettuata per la lunghezza, misurata lungo l'asse, della successione continua degli elementi costituenti la condotta, come risulta dopo la posa in opera e la giunzione delle tubazioni, senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni.

Le apparecchiature ed i pezzi speciali, se non diversamente previsto in Elenco Prezzi, verranno computati a numero, a seconda del tipo, o a peso.

I pozzetti saranno valutati a numero in base alla tipologia e alle dimensioni. Il prezzo di Elenco fa riferimento sempre alle dimensioni nette interne del pozzetto.

art. 32 Canali e cunette

La fornitura e la posa di elementi prefabbricati per canalizzazioni saranno compensati a metro lineare di sviluppo.

Il prezzo di Elenco compensa anche l'onere della sigillatura dei giunti fra i singoli elementi, l'onere della fornitura e della posa del letto di calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento 325, di spessore non inferiore a cm 10.00, l'onere della fornitura e della posa del calcestruzzo di

rinfianco, per uno spessore non inferiore a cm 8.00, gettato fino al bordo superiore della canaletta.

Lo scavo in traccia per la formazione della sede di posa è compensato al relativo prezzo di Elenco.

art. 33 Pista trattorabile

La creazione di pista trattorabile aperta dall'Appaltatore per comodità di accesso al cantiere deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore dei lavori sia nel tracciato che nella sezione.

Gli oneri per la creazione della pista, compresi fra questi gli indennizzi ai proprietari degli immobili attraversati, sono a totale carico dell'Appaltatore, così come l'onere per il ripristino del profilo originario del terreno a fine lavori.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di ripristinare, a suo totale onere, la zolla erbosa eventualmente preesistente, con rastrellatura, sarchiatura, semina e inaffiatura della superficie interessata.

La miscela di semina sarà indicata dalla direzione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore realizzi una pista trattorabile a seguito di richiesta scritta del Direttore dei lavori o dell'Amministrazione appaltante, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, l'opera sarà compensata a metro lineare di sviluppo secondo il relativo prezzo di Elenco.

La pista non potrà avere larghezza di carreggiata inferiore a m 2.50 e superiore a m 4.00.

Il prezzo di Elenco compensa anche l'onere per la sistemazione del piano viabile e delle scarpate secondo le pendenze indicate dal Direttore dei lavori, l'onere per la formazione di cunette in terra lungo il bordo di monte, la realizzazione di tombini in cui intestare i tubi di attraversamento per lo smaltimento delle acque superficiali, essendo i tubi contabilizzati al relativo prezzo di Elenco così come le eventuali opere d'arte che si rendessero necessarie.

Nel prezzo è compreso l'onere per la creazione o il ripristino della zolla erbosa sia sul piano viabile che sulle scarpate, secondo le indicazioni della Direzione dei lavori.

art. 34 Mano d'opera

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

Per le prestazioni di mano d'opera i prezzi di Elenco tengono conto delle paghe stabilite dai contratti collettivi (salario ed indennità varie, ferie, opere assistenziali, assicurazioni e contributi ecc.), delle spese generali e del beneficio dell'impresa, degli oneri a carico dell'appaltatore per fornire gli operai degli attrezzi e degli utensili necessari per il lavoro per il quale sono richiesti, e per la manutenzione ed il nolo degli stessi, per l'assistenza e sorveglianza su lavoro, ed in genere per tutti gli oneri che la normativa vigente, il Capitolato Speciale d'appalto della Regione Autonoma Valle d'Aosta approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 2610/2006, il Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto applicabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 358, comma e), del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed il presente Capitolato Speciale pongono a carico dell'appaltatore.

I costi per la manodopera che concorrono a formare i prezzi unitari delle opere compiute sono pertanto soggetti al ribasso offerto dall'appaltatore, mentre i prezzi elementari della manodopera per lavori da compensarsi in economia verranno assunti in contabilità al lordo del ribasso d'asta.

art. 35 Noleggi

Le macchine e gli attrezzi ed apparecchi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità, a norma per quanto riguarda la normativa relativa all'uso e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

I prezzi di Elenco comprendono gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e ove occorra, il trasformatore.

Per i noli i prezzi di Elenco tengono conto delle spese generali e del beneficio dell'Impresa e di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore.

I prezzi di Elenco che compensano il nolo di macchine ed apparecchi sono pertanto soggetti al ribasso offerto dall'appaltatore.

Nella formulazione dei prezzi di noleggio di meccanismi e macchinari in genere si è tenuto conto del tempo durante il quale i meccanismi ed i macchinari rimangono a piè d'opera a disposizione dell'amministrazione e cioè anche delle ore in cui i meccanismi stessi non sono in attività, per cui il prezzo di Elenco è comprensivo degli oneri per macchina inattiva. Il prezzo si applica cioè soltanto alle ore di effettiva attività di lavoro del meccanismo e, in generale, di qualunque macchina o macchinario o automezzo, restandone esclusa l'applicazione per macchina presente in cantiere ma inattiva.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri, il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

art. 36 Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intendono compensate anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente ed ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia devono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.

art. 37 Materiali a piè d'opera

Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le prescrizioni indicate nei vari articoli del presente Capitolato e nell'art. 187 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Resta inteso che i materiali a piè d'opera assunti in contabilità e pagati dall'ente appaltante all'appaltatore sono di piena proprietà dell'ente appaltante, anche in caso di fallimento dell'appaltatore. I materiali a piè d'opera di proprietà dell'ente appaltante sono affidati alla custodia dell'appaltatore fino a quando lo stesso non avrà provveduto alla loro messa in opera. Il deperimento o il furto del materiale per non corretta o incauta custodia saranno addebitati all'appaltatore..

art. 38 Lavori compensati a corpo

I lavori a corpo vengono compensati globalmente all'uno, essendo compresi tutti gli oneri non esplicitamente esclusi.

art. 39 Disposizioni generali relative ai prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, sotto la deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni risultano dall'allegato Elenco.

Essi compensano:

- a) per i materiali ogni spesa per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore;
- b) per gli operai, oltre agli oneri imposti dai contratti di lavoro, ogni spesa per fornirli di attrezzi ed utensili atti a svolgere il lavoro, ogni onere che il Capitolato Speciale d'appalto della Regione Autonoma Valle d'Aosta approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° n° 2610/2006, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed il presente Capitolato impongono all'Appaltatore, nonché le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore;
- c) per i noli, oltre all'uso di mezzi d'opera e macchinari, anche ogni spesa ed onere per darli a piè d'opera funzionanti ed a norma;
- d) per i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese e tutti gli oneri per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di qualsiasi genere, mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi, in ascesa o in discesa, a qualunque distanza, e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, le spese generali tutte ed il beneficio dell'Appaltatore.

I prezzi medesimi per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato speciale, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili, salvo l'eventuale applicazione delle leggi che consentono la revisione dei prezzi contrattuali.

I prezzi per categorie di lavoro non previste in contratto potranno essere assunti in riferimento all'Elenco prezzi dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica della Regione Autonoma Valle d'Aosta approvato con deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2012 n. 1513.